

Whistleblowing ex D.lgs. 24/2023 – AZIENDA AGRICOLA CA' DEI FRATI

Scopo	La presente procedura, in applicazione del disposto di cui al D.lgs. 10 marzo 2023 n. 24, attuativo della Direttiva (UE) 2019/1937, ha inteso dare apposita regolazione all'intera disciplina dei canali di segnalazione e delle tutele riconosciute ai segnalanti, così come previsto dal testo normativo citato; all'uopo, l'Azienda ha inteso affidare la gestione del canale di segnalazione all'Avv. Graziano Alquati, soggetto esterno indipendente ed autonomo, d'ora in poi denominato "Gestore".
Ambito di applicazione (Destinatari)	<p>Il Gestore ha il potere di richiedere ed assumere informazioni utili per l'adempimento dei propri compiti da Amministratori, nonché da ciascuna funzione aziendale e da ciascun Destinatario, in piena autonomia, insindacabilità ed indipendenza. La presente procedura, pertanto, trova applicazione nei confronti di tutte le persone che operano nel contesto lavorativo dell'Ente (siano essi lavoratori subordinati o autonomi) che, nell'espletamento della propria attività nell'interesse dell'Ente, vengono a conoscenza di:</p> <ul style="list-style-type: none"> • comportamenti, atti od omissioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'Ente. • illeciti amministrativi, contabili, civili o penali e, più in generale, ogni altra informazione utile come previsto al punto successivo "Segnalazioni".
Segnalazioni	<p>Il Gestore accede, senza restrizioni, a tutte le informazioni aziendali necessarie all'adempimento delle sue funzioni. Tutte le risorse devono collaborare in tal senso.</p> <p>Tutti i destinatari sono tenuti a segnalare al Gestore:</p> <ul style="list-style-type: none"> - eventuali condotte integranti fatti di reato e/o illeciti amministrativi, contabili, civili o penali; - illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione europea relativi ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi; - atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione Europea; - atti od omissioni riguardanti il mercato interno (a titolo esemplificativo: violazioni in materia di concorrenza e di aiuti di Stato); - atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione; - qualunque altra informazione richiesta dalla Direttiva (UE) 2019/1937, ovvero qualunque altra informazione che possa assumere rilevanza con riferimento alla prevenzione dei fatti sensibili, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: <ul style="list-style-type: none"> • le informazioni relative alle condotte volte ad occultare le violazioni sopra indicate; • le attività illecite non ancora compiute ma che il segnalante ritenga ragionevolmente possano verificarsi in presenza di elementi concreti precisi e concordanti; • i fondati sospetti circa la commissione delle violazioni e/o degli illeciti sopra riportati.
Regole di comportamento	Tutte le segnalazioni devono pervenire al Gestore tramite i canali di segnalazione all'uopo predisposti dalla società, ovvero sia:
Modalità di segnalazione	<ul style="list-style-type: none"> - in forma orale, su richiesta della persona segnalante, mediante incontro diretto con il Gestore; in questo caso, la segnalazione sarà documentata mediante trascrizione integrale, sottoscritta dal segnalante; la richiesta di colloquio con il Gestore potrà esser fatta anche mediante contatto telefonico al n. 0375 43127; - in forma scritta, attraverso il sistema delle "tre buste"; sarà in questo caso necessario che la segnalazione venga inserita in tre buste chiuse: la prima recante i dati identificativi del segnalante; la seconda recante la segnalazione; entrambe le buste dovranno poi essere inserite in una terza busta chiusa che rechi all'esterno la dicitura "RISERVATA GESTORE", da inviarsi per posta al seguente indirizzo (Avv. Graziano Alquati – Via dei Romanini 2C – 26041 Casalmaggiore (CR)). <p>Il soggetto segnalante adotta la modalità di comunicazione ritenuta più idonea rispetto alla natura, all'urgenza ed al contenuto della segnalazione, prediligendo, ove possibile, la forma orale.</p>

il Gestore deputato a ricevere le segnalazioni deve:

- rilasciare al whistleblower avviso di ricevimento della segnalazione entro 7 giorni dalla data di ricezione;
- intrattenere interlocuzioni con lo stesso, richiedendo, se necessario, integrazioni;
- fornire riscontro alla segnalazione entro 3 mesi dalla data di avviso di ricevimento o, in mancanza, entro 3 mesi dalla scadenza del termine di 7 giorni dalla sua presentazione.

La segnalazione può essere presentata in forma non anonima (indicando il proprio nome e cognome e, altresì, un recapito telefonico), ovvero anche in forma anonima purché, in quest'ultimo caso, la segnalazione sia documentata adeguatamente ossia resa con dovizia di particolari e in grado di far emergere fatti e situazioni relazionandoli a contesti determinati.

Il Gestore è tenuto a mantenere la riservatezza in merito all'avvenuta ricezione della segnalazione ed al suo contenuto, nonché all'identità del soggetto segnalante, salvo espressa richiesta contraria di quest'ultimo.

Analogamente, tutte le comunicazioni di questo genere rimangono riservate ed accessibili solo al Gestore, salva espressa richiesta di divulgazione del segnalante.

In due casi espressamente previsti dal decreto, per rivelare l'identità del segnalante, oltre al consenso espresso dello stesso, si richiede anche una comunicazione scritta delle ragioni di tale rivelazione:

- nel procedimento disciplinare laddove il disvelamento dell'identità del segnalante sia indispensabile per la difesa del soggetto a cui viene contestato l'addebito disciplinare;
- nei procedimenti instaurati in seguito a segnalazioni interne o esterne laddove tale rivelazione sia indispensabile anche ai fini della difesa della persona coinvolta.

Il Gestore è, inoltre, tenuto a garantire che non sia posta in essere alcuna forma di ritorsione, anche solo tentata o minacciata, nei confronti del segnalante.

Misure di sostegno

È istituito presso l'ANAC l'elenco degli enti del Terzo settore che forniscono alle persone segnalanti misure di sostegno. L'elenco, pubblicato dall'ANAC sul proprio sito, contiene gli enti del Terzo settore che esercitano, secondo le previsioni dei rispettivi statuti, le attività di cui all'articolo 5, comma 1, lettere v) e w), del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, e che hanno stipulato convenzioni con ANAC.

Le misure di sostegno consistono in informazioni, assistenza e consulenze a titolo gratuito sulle modalità di segnalazione e sulla protezione dalle ritorsioni offerta dalle disposizioni normative nazionali e da quelle dell'Unione europea, sui diritti della persona coinvolta, nonché sulle modalità e condizioni di accesso al patrocinio a spese dello Stato.

Conservazione delle informazioni

Ogni informazione, segnalazione, nota informativa, Report rispetto ai quali il Gestore è tenuto a mantenere la riservatezza, sono conservati in un apposito archivio (informatico e/o cartaceo).

L'accesso a tale archivio è consentito solo al Gestore.

(Obblighi dell'ODV)

In ogni caso, il Gestore è tenuto all'assoluta segretezza sulle informazioni di cui venga a conoscenza nell'esercizio delle proprie funzioni, anche una volta cessato il mandato.

Le segnalazioni e la relativa documentazione sono conservate per il tempo necessario al trattamento della segnalazione stessa e, comunque, non oltre cinque anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione.